



PSR SICILIA 2014 2020

PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE

Bando 2020 sottomisura 5.2 del PSR

Normativa base per la concessione del contributo di cui alla sottomisura 5.2: art.18 del Reg. (UE) 1305/2013 comma 1 lettera b e seguenti.

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
b) investimenti per il **ripristino** dei terreni agricoli e del **potenziale produttivo** danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.
2. Il sostegno è concesso agli **agricoltori o alle associazioni di agricoltori**.



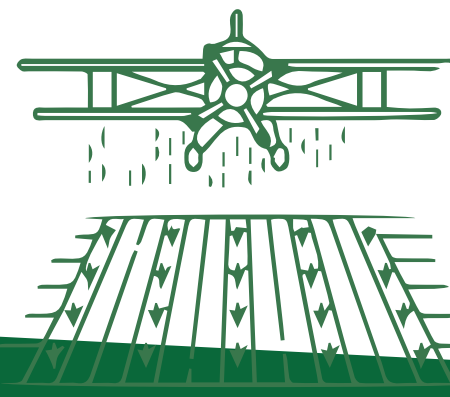
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato **la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato.**

4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun naturale o all'evento catastrofico.



Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Si precisa che le fitopatie rientrano nella categoria delle calamità naturali.



Normativa base per la concessione del contributo di cui alla sottomisura 5.2: art.18 del Reg. (UE) 1305/2013 comma 1 lettera b e seguenti.

Regolamento (UE) 2016/2031, entrato in vigore lo scorso mese di dicembre, concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. I principali aspetti regolamentati riguardano: **la classificazione degli organismi nocivi alle piante, distinguendo fra quelli prioritari “da quarantena” e quelli “non da quarantena”, nonché le relative prescrizioni fitosanitarie da adottare, anche nei riguardi degli imprenditori agricoli.**

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072**, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031, individuando in particolare con **elenchi analitici gli organismi nocivi** da quarantena e non, con le relative modalità di controllo.
- Decreto Legislativo n. 214/2005 di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Rappresenta l'attuale normativa nazionale in materia fitosanitaria, in corso di modifica per l'attuazione dei nuovi regolamenti UE, che fra l'altro hanno abrogato la direttiva 2002/89.

Aspetti principali del bando 2020

Il bando attiva il sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da fitopatie, riguarda il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva danneggiati da **Erwinia amylovora del pero**, dal **virus Sharka (PPV) delle drupacee**, dalla **Tristeza (CTV)** e dal *Plenodomus tracheiphilus* (Malsecco del limone) in riferimento agli agrumi.

Limitatamente agli organismi nocivi classificati da quarantena, il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad emanare i relativi decreti di lotta obbligatoria, a delimitare le aree interessate e a definire le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione dei focolai. **Degli organismi nocivi contemplati dal bando, l'unico da quarantena**, per la quasi totalità del territorio regionale, è **Erwinia amylovora del pero**.

I beneficiari delle sottomisura sono gli imprenditori agricoli o loro associazioni, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di imprese agricole associate, i titolari delle stesse devono essere imprenditori agricoli.

La dotazione finanziaria è pari ad € **10.000.000**. La domanda di sostegno deve essere presentata, esclusivamente tramite il portale SIAN e imputata all' Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, **dal 15 giugno 2020 al 31 ottobre 2020**.



La ricostituzione degli impianti arborei è subordinata a un **preventivo nulla osta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale**, rilasciato anche in seguito alla valutazione dell'investimento, in termini delle attendibili sostenibilità e durata del ripristino, ipotizzabili in base alle condizioni specifiche del sito interessato, alle varietà/specie prescelte ed alle attuali conoscenze in materia fitosanitaria.

Il nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Unità fitosanitaria di zona, all'IPA competente per l'istruttoria. Una seconda copia sarà rilasciata all'interessato. Per gli organismi nocivi classificati da quarantena (erwinia), il rilascio del nulla osta fitosanitario al progetto è subordinato alla regolare avvenuta esecuzione di un'ordinanza fitosanitaria vincolante di espianto dell'arboreto.

In tutti i casi, il nulla osta costituisce anche l'atto di riconoscimento formale del danno, nella misura ratificata dal Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal richiedente.

Con riferimento agli organismi nocivi non da quarantena, alla richiesta di rilascio del nulla osta dovranno essere allegati una **perizia tecnica asseverata (allegato 1 del bando)** e i referti analitici, ove previsti. Inoltre, per tali fitopatie, nella richiesta suddetta l'interessato dovrà impegnarsi a comunicare preventivamente all'Unità fitosanitaria, con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi, l'eventuale estirpazione delle piante infette prima del rilascio del nulla osta, allegando relativa planimetria, **oltre a consentire eventuali verifiche sul posto, da parte del Servizio Fitosanitario.**

La sostituzione degli agrumeti infetti deve essere realizzata con l'utilizzo di nesti appartenenti al genere “Citrus” o, qualora tecnicamente giustificato, con il reimpianto di specie frutticole alternative. Con riferimento ai frutteti da sostituire, possono essere utilizzate anche specie frutticole diverse, non suscettibili alla fitopatologia interessata. In ogni caso, le piante da frutto destinate al reimpianto devono essere almeno di categoria CAC.



Condizioni di ammissibilità:

- la struttura danneggiata doveva essere funzionale e rispondente a tutti i requisiti di legge prima del verificarsi del danno;
- il danno non è attribuibile alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali;
- esiste un diretto nesso di causalità tra la fitopatia e il danno.

Possono presentare istanza gli **agricoltori che, prima della domanda, hanno subito un danno** causato dalla fitopatia alla coltura arborea, in ordinario stato colturale, **in misura non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato, riferito a ogni singola unità produttiva aziendale, omogenea per caratteristiche fisiche e agronomiche.**

La percentuale del danno subito è attestata formalmente dal nulla osta fitosanitario e calcolata con una delle seguenti modalità, prima della presentazione della domanda di sostegno:

- per gli **organismi nocivi da quarantena** (*Erwinia amylovora* in zone protette), in termini di superficie sottoposta ad espianto in esecuzione di una misura vincolante prevista dal Reg. (UE) 2016/2031, emanata del Servizio Fitosanitario Regionale, rapportata alla superficie aziendale complessiva della coltura interessata (pomacee), desumibile dal fascicolo aziendale;



• **per gli organismi nocivi non da quarantena** (CTV, Sharka, Malsecco ed Erwinia in zone non protette), si considera il numero di piante arboree colpite dall'organismo nocivo, con evidente sintomatologia e compromissione della produzione. Il numero di piante danneggiate, è rapportato a quello complessivo delle piante della coltura interessata presente nella singola unità produttiva aziendale omogenea, avvalendosi del fascicolo aziendale, nonché di apposita perizia tecnica asseverata e dei referti analitici di laboratori accreditati dal Servizio Fitosanitario, prodotti a cura del titolare dell'azienda. Il prelievo dei campioni, ove previsto, e la perizia tecnica asseverata (allegato 1) dovranno essere effettuati da un consulente fitosanitario, incaricato dal richiedente, abilitato in applicazione del D.lgs. n. 150/2012.

La perizia asseverata contiene almeno i seguenti elementi: riferimenti catastali e coordinate geografiche delle superfici agricole oggetto di danno da fitopatologia; n. fascicolo aziendale; individuazione dell'agente patogeno e descrizione dei danni a seguito d'ispezione visiva, quantificazione del numero di piante infette, con evidente sintomatologia e compromissione della produzione; numero di campioni prelevati ed esito diagnostico, ove previsto; specie e varietà delle piante danneggiate e numero totale delle piante suscettibili alla fitopatologia presenti in azienda (sia sane che infette). Alla perizia sono allegati i referti analitici dei campioni prelevati, se previsti, ed esaustiva documentazione fotografica dei danni, comprensiva di coordinate geografiche (cosiddetta funzione geo tag).

- Il Servizio Fitosanitario si riserva la facoltà di operare verifiche visive in loco, a campione, e nei casi ritenuti opportuni.

Non è ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante, senza il successivo reimpianto.

La ratifica del danno accertato, anche tramite visite in loco eventualmente a campione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, **assolve all'obbligo previsto dall'art. 18 del Regolamento 1305/2013** relativo al riconoscimento formale del danno medesimo.



Spese ammissibili: spese relative all'espianto degli arboreti, nonché la distruzione delle piante infette, ove disposta da una misura fitosanitaria, l'allontanamento e l'eventuale smaltimento del materiale di risulta dell'impianto arboreo danneggiato, l'acquisto e il reimpianto di varietà/specie di piante resistenti o tolleranti. Le spese devono risultare **sostenute in data non anteriore al 01/01/2016 e in data successiva a quella in cui si è verificato o si è constatato il danno da fitopatia.**

Le spese sono quantificate sulla base dei costi unitari standard in vigore, mentre per le voci di spesa o per le colture mancanti si fa riferimento al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura. Con riferimento al reimpianto, sono riconoscibili anche le spese necessarie per assicurare un'ottimale messa a dimora delle piante, compresi l'acquisto di pali tutori, la concimazione e la preparazione del terreno. **Gli impianti irrigui e i frangivento vivi, eventualmente dismessi** a causa delle operazioni di estirpazione, possono essere oggetto d'intervento, al fine di ricostituire la funzionalità degli arboreti.

Spese non ammissibili

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e loro messa a dimora;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- lavori in economia;
- diradamenti e/o reinnesti, nonché gli espianti effettuati su un numero di piante inferiore a quello ammesso a contributo;
- realizzazione di nuovi frangiventi e/o impianti irrigui non preesistenti;
- acquisto di macchine e attrezzature (nuove e/o usate) e di materiali usati;
- acquisto di beni di consumo.

CRITERI DI SELEZIONE

Principi dei criteri di selezione	Descrizione del criterio di selezione	Punteggio attribuito al criterio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) <u>Max 10 punti</u>	Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m. e i.. Il punteggio dovrà essere attribuito qualora il richiedente del sostegno è un I.A.P. (cioè colui che è in possesso di competenze e conoscenze professionali, che dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro)	10	Autocertificazione attestante il possesso della certificazione definitiva della qualifica di IAP (deve essere riportata anche la data e il Comune competente che ha rilasciato la certificazione ai sensi della Circolare Assessoriale prot. n. 47470 del 24/05/2006 e s. m. e prot. n. 21107 del 08/03/2013).
Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e focus area riferite alla misura <u>Max 25 punti</u>	Danni dal 70% fino al 100% calcolato sul potenziale agricolo interessato (specie arborea/e sensibile/i alla fitopatologia presente in azienda)	25	Incidenza del danno accertata e riconosciuta, desumibile dal nulla osta fitosanitario
Qualità dell'operazione proposta <u>Max 65 punti</u>	Intervento finalizzato al ripristino del potenziale agricolo interessato, danneggiato da un organismo nocivo non da quarantena	30	Nulla osta fitosanitario
	Intervento finalizzato all'eradicazione o contenimento di un organismo nocivo da quarantena, compreso il batterio erwinia amylovora in zona protetta	65	Nulla osta fitosanitario

L'inserimento delle domande di aiuto nelle graduatorie ammissibili a finanziamento, è subordinato al conseguimento di un **punteggio minimo pari a 30**.

Il sostegno è concesso sotto forma di **contributo, in conto capitale, pari al 100% dei costi ammissibili**, per gli interventi di ricostituzione. L'importo **massimo concedibile è pari ad € 200.000,00 per beneficiario**, mentre l'importo minimo ammissibile è pari ad € 15.000,00 per beneficiario.



Nella documentazione essenziale da allegare all'istanza, si evidenzia:

dichiarazione del richiedente attestante il **possesso del nulla osta fitosanitario**, rilasciato dal Servizio Fitosanitario (citare numero del nulla osta e data di rilascio) **o copia della richiesta di rilascio del nulla osta** con allegata perizia fitosanitaria asseverata.

Fra la documentazione da presentare **entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio**, da parte dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente, si evidenzia:

- **dichiarazione, ove pertinente, di possesso del nulla osta fitosanitario**, con indicazione del numero e data del documento.